

Assemblea

| RESOCONTO STENOGRAFICO |
|---|
| ALLEGATI |
| |
| |
| ASSEMBLEA |
| |
| |
| |
| |
| 382 ^a seduta pubblica |
| giovedì 25 novembre 2021 |
| |
| |
| Presidenza del presidente Alberti Casellati |
| |

INDICE GENERALE

| RESOCONTO STENOGRAFICO |
|---|
| ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presi- |
| denza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comuni- |
| cazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di con- |
| 0 |

INDICE

| RESOCONTO STENOGRAFICO |
|--|
| SULLA SCOMPARSA DI BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO |
| Presidente5 |
| SULL'ORDINE DEI LAVORI |
| Presidente5 |
| INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO |
| Trentacoste (M5S)5 |
| ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 20217 |
| ALLEGATO B |
| CONGEDI E MISSIONI9 |
| ELEZIONI CONTESTATE |
| Presentazione di relazioni9 |
| GRUPPI PARLAMENTARI |
| Cessazione di componente9 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE |
| Trasmissione di documenti9 |
| DISEGNI DI LEGGE |
| Trasmissione dalla Camera dei deputati |

| GOVERNO |
|---|
| Trasmissione di atti e documenti |
| CORTE COSTITUZIONALE |
| Trasmissione di sentenze. Deferimento |
| CORTE DEI CONTI |
| Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti |
| CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
| Trasmissione di voti |
| COMMISSIONE EUROPEA |
| Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento |
| PETIZIONI |
| Annunzio16 |
| INTERROGAZIONI |
| Annunzio di risposte scritte |
| • |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO CO-MUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*. Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sulla scomparsa di Beniamino Caravita di Toritto

PRESIDENTE. Colleghi, mi è appena giunta notizia che è mancato il professor Beniamino Caravita di Toritto, professore illustre di istituzioni di diritto pubblico dell'Università La Sapienza di Roma. Vorrei far giungere le condoglianze mie personali e di tutto il Senato alla sua famiglia.

Quando ci saranno più senatori presenti osserveremo il minuto di silenzio, perché adesso, con un'Aula così vuota, non mi pare il caso. Ho dato la notizia, poi troveremo un momento migliore e più aderente alla solennità di questa cerimonia.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni riunite 2^a e 11^a non hanno concluso l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 655 e connessi in materia di contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro, all'ordine del giorno della seduta odierna.

Pertanto, la discussione dei provvedimenti è rinviata ad altra seduta, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, dopo l'impugnativa da parte del Governo della norma regionale siciliana che intendeva stabilizzare 4.571 percettori di sussidio per attività socialmente utili (ASU), la Giunta

Musumeci avrebbe adesso intenzione di svincolare le somme già stanziate a favore di quei lavoratori.

La norma approvata dall'Assemblea regionale siciliana prevedeva una stabilizzazione a quattordici ore settimanali, incrementando di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per il 2021 e stanziando 54 milioni per ciascuno dei successivi due anni.

I lavoratori socialmente utili (LSU), istituiti con l'approvazione della legge 24 luglio 1981, n. 390, sono gli ultimi precari introdotti nel sistema della pubblica amministrazione, principalmente in Sicilia e Campania, tra gli anni Settanta e Novanta. Si tratta di soggetti svantaggiati inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento, con l'obiettivo di essere impiegati in attività di pubblica utilità. Essi hanno diritto a un sussidio pari a 580 euro mensili (ben al di sotto della soglia minima di povertà stabilita in 780 euro), a fronte di un impiego che giunge fino a venti ore settimanali.

Da venticinque anni queste persone vivono in un limbo: non hanno un contratto di lavoro, né diritto a ferie e malattie, continuando così a essere lavoratori privi di garanzie, pur essendo impiegati nella pubblica amministrazione.

Eppure i precari ASU siciliani, pagati con fondi regionali, sono preposti alle relazioni con l'utenza che li considera dipendenti pubblici quando, ad esempio, richiede loro un'informazione o il rilascio di un certificato. In piccole realtà, alcune anche in dissesto finanziario, essi rappresentano fino al 70 per cento del personale. Addirittura quasi 300 sono impiegati alla Regione Siciliana nella gestione dei beni culturali, in musei, siti e parchi archeologici, garantendo ad esempio l'apertura dei siti (servizi essenziali per il visitatore che una Regione votata al turismo avrebbe dovuto strutturare in maniera più efficace).

È la storia del precariato siciliano, se vogliamo ancora più triste di quella della formazione professionale. Tali realtà sono accomunate dal fatto di essere state sistemi clientelari usati per reclutare donne e uomini tenuti poi sotto scacco dal politico di turno, precari da venti o trent'anni e condannati a restare tali nell'incertezza del futuro, fino alla soglia della pensione.

Credo che dopo l'impugnativa della legge regionale il Governo dovrebbe proporre una soluzione definitiva alla Regione Siciliana, in modo da intervenire su un contesto storicizzato, ma pur sempre degno di attenzione. Illusi e umiliati oltre ogni umana sopportazione, occorrerebbe riconoscere il lavoro svolto da quei precari e le competenze da loro acquisite negli anni, rispettando il dettato costituzionale e le leggi. Non è più possibile far finta di niente. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 30 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

La seduta è tolta (ore 16,44).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Lucia, De Poli, Di Marzio, Floridia, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Puglia, Ronzulli, Santangelo, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Augussori e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cangini, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Elezioni contestate, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

la senatrice D'Angelo ha presentato la relazione sulla elezione contestata nella Circoscrizione Estero - ripartizione America meridionale (Adriano Cario) (*Doc.* III, n. 5);

la senatrice Modena ha presentato la relazione sulla questione del seggio vacante nella regione Veneto (*Doc.* XVI, n. 7);

il senatore Pillon ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Modena nei confronti dell'onorevole Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc.* XVI, n. 8).

Gruppi parlamentari, cessazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 22 novembre 2021, ha comunicato che la componente "MAIE" all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazio-

ne su "La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018" (*Doc.* XXII-*bis*, n. 7).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ferro Wanda, Montaruli Augusta, Rizzetto Walter, Galantino Davide, Osnato Marco, Lucaselli Ylenja, Mantovani Lucrezia Maria Benedetta, Bellucci Maria Teresa, Varchi Maria Carolina, Rotelli Mauro, Butti Alessio, Ciaburro Monica, Maschio Ciro, Albano Lucia

Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2456)

(presentato in data 18/11/2021)

C.2361 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3069, C.3081);

Ministro per le pari opportunità e la famiglia Ministro del lavoro e delle politiche sociali Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (2459) (presentato in data 23/11/2021) C.2561 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ferrara Gianluca

Misure a sostegno dei familiari di cittadini deceduti all'estero e istituzione della Giornata del ricordo (2457) (presentato in data 19/11/2021);

senatori Balboni Alberto, Ciriani Luca, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, De Carlo Luca, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Garnero Santanchè Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Maffoni Gianpietro, Malan Lucio, Urso Adolfo, Zaffini Francesco Introduzione nel codice penale del reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora (2458) (presentato in data 22/11/2021);

senatori Astorre Bruno, Mirabelli Franco, Cirinnà Monica, Iori Vanna, Pinotti Roberta, Rojc Tatjana, Laus Mauro Antonio Donato, Comincini Eugenio, Taricco Mino, Stefano Dario, D'Alfonso Luciano, Ferrazzi Andrea, Boldrini Paola, Fedeli Valeria, Margiotta Salvatore, Cerno Tommaso, Giacobbe Francesco, Pittella Gianni, Grimani Leonardo, Barboni Antonio, Laniece Albert

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Novembre 2021

Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima (2460)

(presentato in data 23/11/2021);

senatori Parrini Dario, Mirabelli Franco, Rossomando Anna, Comincini Eugenio, Manca Daniele, D'Arienzo Vincenzo, Verducci Francesco, Fedeli Valeria, Marcucci Andrea, Iori Vanna, Boldrini Paola, Pittella Gianni, Vattuone Vito, Alfieri Alessandro, Rojc Tatjana, Pinotti Roberta, Cirinnà Monica, Taricco Mino, Ferrazzi Andrea, Misiani Antonio, Giacobbe Francesco, Collina Stefano, Cerno Tommaso, Rampi Roberto, Ferrari Alan, Astorre Bruno, Biti Caterina, Margiotta Salvatore

Modifiche agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (2461)

(presentato in data 24/11/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Calandrini Nicola ed altri

Misure in materia di oneri di riscossione dei tributi e di sanzioni per tardivi versamenti (2298)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2021);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale Sen. Laus Mauro Antonio Donato ed altri

Disposizioni per favorire la staffetta generazionale (2412) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) (assegnato in data 18/11/2021);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque potabili (2246)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2021);

Commissioni 8^a e 13^a riunite Sen. Romagnoli Sergio 382^a Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 25 Novembre 2021

Riordino delle competenze dei comuni in materia di elettromagnetismo e insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile (2343)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 18/11/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rojc Tatjana

Diritto di tribuna in Parlamento della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia (2384) (assegnato in data 18/11/2021);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare Sen. Taricco Mino ed altri

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura (2355)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 18/11/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/11/2021 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Orlando Andrea, Dep. Franceschini Dario "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (882)

(presentato in data 22/10/2018) C.893 approvato dalla Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 16 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, due procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernenti:

la notifica 2021/0711/I relativa allo "Schema di direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017,

nente:

n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali". (Atto n. 1014). La predetta documentazione è deferita alla 10^a e alla 14^a Commissione perma-

la notifica 2021/0702/I relativa allo schema di decreto ministeriale recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", (Atto n. 1015). La predetta documentazione è deferita alla 1^a, alla 7^a e alla 14^a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante opposizione, in relazione alla notifica delle società Applied Materials Italia Srl, Applied Materials Hong Kong Ltd, Zhejang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd e Zhejang Jingsheng Mechanical and Electrical Co Ltd avente a oggetto la sottoscrizione di vari accordi di compravendita e cessione di rami aziendali, tramite aumenti e sottoscrizioni di capitale, da parte di Zhejang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd, della società Applied Materials Italia Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente (Atto n. 1016).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE SpA, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc.* XXXV, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2021) 644 definitivo), alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2021) 707 definitivo), alla 6^a Commissione permanente e, per il parere, alla 9^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli industriali (COM(2021) 704 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un'economia pulita e più circolare (COM(2021) 708 definitivo), alla 13^a Commissione permanente e, per il parere, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 218 del 5 ottobre 2021, depositata il successivo 23 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *iii*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'art. 177, comma, 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti pubblici); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 130).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 490);

del Centro Internazionale Radio - Medico (C.I.R.M.) per gli esercizi dal 2018 al 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 12^a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 491).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Sardegna concernente la garanzia della coesione dei territori insulari nel processo attuativo dell'autonomia regionale differenziata.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente (n. 70).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 19 novembre 2021, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021) 665 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14^a;

Commissioni 8^a e 14^a.

in data 22 novembre 2021, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 (COM(2021) 709 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e

Petizioni, annunzio

6, del Regolamento, alla 13^a Commissione permanente, con il parere delle

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Salvatore Germinara da Pistoia chiede che in fase di esecuzione forzata sia in ambito civile che in sede fallimentare trovino piena applicazione le disposizioni di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile in materia di titolo esecutivo (Petizione n. 969, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Adriano Evangelisti da Chambonas (Francia) chiede modifiche agli articoli 73 e 74 della Costituzione in materia di promulgazione delle leggi (Petizione n. 970, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Michele Vecchione da Alatri (Frosinone) chiede la previsione di *screening* neuro-psichiatrici obbligatori per i soggetti le cui famiglie di origine hanno familiarità con patologie in tale ambito e l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei casi di turbe psichiche da parte dei neuro-psichiatri privati ai familiari dei pazienti (Petizione n. 971, assegnata alla 12^a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

modifiche al Codice della strada al fine di garantire una maggiore sicurezza (Petizione n. 972, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

l'effettuazione di *screening* cardiologici anche ai soggetti più giovani (Petizione n. 973, assegnata alla 12^a Commissione permanente);

disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche (Petizione n. 974, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

disposizioni severe avverso i fenomeni di violenza minorile e bullismo (Petizione n. 975, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

disposizioni severe avverso il fenomeno del traffico di esseri umani e di organi (Petizione n. 976, assegnata alla 2^a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede disposizioni volte a consentire una riduzione significativa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque e a penalizzare l'esercizio di attività umane a medio ed elevato impatto ambientale (Petizione n. 977, assegnata alla 13^a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Detomas, Procurador del Comun General de Fascia, chiede nuove disposizioni in materia di regime giuridico dei beni di proprietà dell'Ente e, in particolare, l'estensione della normativa di cui agli articoli 822 e 826 del codice civile (Petizione n. 978, assegnata alla 1^a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 126

ASTORRE: sulle celebrazioni del 2 giugno 2021 a Civita Castellana (Viterbo) (4-05589) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

BARBARO: sulla gestione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Montalbano Jonico (Matera) (4-04408) (risp. SCAL-FAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

BARBONI ed altri: sulla mancata nomina del commissario per la tutela del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna (4-05891) (risp. SCALFA-ROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

CANDIANI: sulla situazione del cimitero dei Rotoli a Palermo (4-04855) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

CORTI: sulla gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale in provincia di Modena (4-03712) (risp. SCAL-FAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

PESCO ed altri: sulle polizze vita "dormienti" in caso di decesso dell'intestatario (4-05877) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

PISANI Giuseppe ed altri: sull'organico dei Vigili del fuoco, specie in territori con impianti a rischio rilevante (4-05919) (risp. SIBILIA, sotto-segretario di Stato per l'interno)

RUSSO, DE LUCIA: sulla riforma del settore AFAM (4-06121) (risp. MESSA, ministro dell'università e della ricerca)

SBROLLINI: sui recenti episodi di indagini penali a carico di sindaci per infortuni comuni (4-05667) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

VATTUONE: sulla situazione di carenza di organico dei Vigili del fuoco (4-05765) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

CRUCIOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che nella giornata del 15 ottobre 2021 a Genova, presso il palazzo di giustizia, veniva celebrata l'udienza preliminare del processo riguardante il crollo del "ponte Morandi" davanti il giudice per l'udienza preliminare dottoressa Paola Faggioni;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo;

tuttavia da parte delle due istituzioni la richiesta di costituzione non veniva formalizzata nei confronti di tutti i 59 imputati e difatti ne rimaneva esclusa la società Autostrade per l'Italia, gestore in concessione ed obbligata manutentrice della tratta autostradale entro cui il ponte Morandi era ricompreso;

inoltre, nella stessa giornata del 15 ottobre veniva siglato un accordo parallelo fra il Ministero delle infrastrutture e la società Autostrade per l'Italia con il quale quest'ultima si impegnerebbe a versare al territorio ligure una somma pari a 1.455 milioni di euro;

l'accordo, il quale astrattamente porterebbe investimenti e ricadute positive sul territorio ligure, potrebbe tuttavia essere inficiato da un ulteriore accordo, ossia quello fra Cassa depositi e prestiti e la stessa società Autostrade per l'Italia concernente la cessione della concessionaria all'istituto finanziario,

si chiede di sapere:

quali siano state le ragioni ed i criteri utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e quali quelli utilizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella scelta di costituirsi parte civile nel processo, escludendo tuttavia qualsivoglia azione nei confronti della società Autostrade per l'Italia;

quale influenza inoltre abbiano avuto i due citati accordi nella scelta di costituzione di parte civile nelle forme e nei modi in cui essa è avvenuta.

(3-02951)

25 Novembre 2021

MORONESE, DI MICCO, GIANNUZZI, LEZZI, ANGRISANI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 45 dell'11 dicembre 2017 concedeva provvisoriamente al Comune di Caserta il finanziamento complessivo di 26.499.998,90 euro per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento della frazione umida dei rifiuti, e a titolo di anticipazione concedeva al Comune 2.649.999,80 euro a valere sul finanziamento complessivo. Il sindaco di Caserta, il 10 settembre 2021, inviava alla Regione istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 tonnellate all'anno nell'area ASI, località Ponteselice in viale Enrico Mattei del comune di Caserta. Il 27 ottobre 2021 gli uffici competenti della Regione Campania provvedevano a pubblicare sul sito dedicato l'istanza e la documentazione relativa all'impianto. La prima firmataria del presente atto interrogava ed informava delle problematiche esistenti relative al progetto i Ministri competenti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso gli atti di sindacato ispettivo depositati in Senato, 3-03237 del 19 ottobre 2016, 3-03939 del 2 agosto 2017 e 3-01527 del 29 aprile 2020;

considerato che il Comune di Caserta approvava in via definitiva il progetto per l'impianto, attraverso la delibera di Giunta comunale n. 79 del 26 ottobre 2020. Nella delibera venivano riportati i costi e l'aggiudicazione della progettazione dell'impianto definitivo da parte della RTI Tecnosistem S.p.A. con sede a Napoli, che trasmetteva al Comune copia degli elaborati tecnici. Per quanto riguarda i costi, la Giunta comunale approvava nella delibera n. 79 un quadro economico che prevedeva una somma ulteriore di 16.413.000 euro più IVA, portando i costi complessivi a 36.013.000 euro più IVA, dunque ben superiore all'importo finanziato dalla Regione. Gli ulteriori costi, si legge nella delibera, venivano giustificati per far fronte alla

necessità di dotare l'impianto di opere migliorative, al fine di superare i vincoli paesaggistici esistenti, in quanto l'impianto di trattamento dei rifiuti sorgerebbe a pochi metri dalla reggia di Caserta e dunque in una zona sottoposta anche a vincoli storici e tali ulteriori somme comprenderebbero interventi aggiuntivi da apportare all'impianto per mitigare i suoi effetti sull'ambiente;

considerato inoltre che l'assessore per l'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il 23 luglio 2021 durante lo svolgimento del question time, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere Gianpiero Zinzi, dichiarava che il Comune di Caserta nella delibera di Giunta n. 79 aveva cumulato erroneamente i costi del progetto ammesso a finanziamento con i costi delle variante migliorativa offerta dai progettisti in sede di gara, e che il cronoprogramma trasmesso dal Comune il 14 maggio 2021 alla Regione non era coerente e quindi andava modificato. Inoltre, dichiarava che gli interventi di miglioramento proposti dai progettisti (come riportato, indicati nella delibera di Giunta comunale n. 79 del 26 ottobre 2020) erano necessari per il mitigamento ambientale e per non rendere visibile l'impianto di trattamento dei rifiuti dalla reggia di Caserta. Infine dichiarava testualmente che "in fase di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la cui acquisizione è necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto, verranno prescritte le migliori tecnologie ambientali disponibili da osservare, evitando, in tal modo che le emissioni odorigene vengano percepite". Risulta dunque evidente a giudizio degli interroganti che le necessarie modifiche citate, di cui anche l'assessore sembrerebbe essere a conoscenza, non sono e non possono essere presenti nella progettazione definitiva anche per via dei costi che superano il finanziamento concesso dalla Regione Campania;

considerato infine che risulta agli interroganti che il Comune di Caserta, ai fini del procedimento di assoggettabilità a VIA dell'impianto, rendeva dichiarazione a firma dell'ingegner Francesco Biondi dei costi complessivi del progetto intervento per 19.950.750 euro al netto dell'IVA e degli oneri per gli espropri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti e se intenda, per quanto di competenza, adoperarsi al fine di effettuare delle verifiche, anche disponendo idonei controlli per accertare la presenza di atti che di fatto renderebbero falsata l'intera procedura di assoggettabilità a VIA, che come noto è sottoposta a valutazione pubblica, al fine dell'ottenimento delle osservazioni;

se intenda disporre idonei controlli per la verifica della presenza di eventuali inadempimenti, violazioni, difformità progettuali, anche in riferimento alle condizioni ambientali, al fine di predisporre l'annullamento dell'attuale procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, o il proponimento di un nuovo procedimento che sia proceduralmente corretto e di cui si conoscano gli effettivi costi e la puntuale e precisa progettualità, così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3-02953)

STEFANO, ROSSOMANDO, PINOTTI, FEDELI, MARCUCCI, PITTELLA, MARGIOTTA, MANCA, IORI, D'ARIENZO, ASTORRE, CERNO, ROJC, GIACOBBE, VERDUCCI, VALENTE, TARICCO, FERRAZZI, ALFIERI, D'ALFONSO, LAUS - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, come introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta;

i commi 4 e 5 stabiliscono che spetta ai datori di lavoro verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di obbligatorietà di certificazione verde, definendo le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021 e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi;

tale disposizione, che pone i datori di lavoro al vertice della responsabilità della conduzione dei controlli, non specifica chiaramente che l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde sia anche in capo agli stessi, fatto che ha indotto molti titolari di esercizi di ristorazione ad accedere al luogo di lavoro privi di certificazione;

le FAQ predisposte dal Governo sul sito "dgc.gov", appositamente realizzato per rispondere a tutti i dubbi provenienti dai cittadini, non aiutano a chiare l'obbligatorietà per i datori di lavoro;

considerato che la presenza di casi di mancata osservanza delle norme da parte di alcuni titolari di attività, come bar e ristoranti, rappresenta un'iniquità nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati tenuti al possesso della certificazione verde per accedere al luogo di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente, al fine di risolvere ogni dubbio in merito all'obbligatorietà di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 e prevenire ulteriormente il diffondersi del contagio, adottare ogni iniziativa utile per chiarire che tutti i datori di lavoro, ivi compresi i titolari di esercizi di ristorazione o somministrazione di bevande e alimenti, sono tenuti al rispetto di tale norma.

(3-02954)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del

Regolamento

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

la situazione della settima sezione, meglio conosciuta come "Sestante", articolazione di salute mentale (ATSM) della casa circondariale "Lorusso Cutugno" di Torino, è da tempo al centro di polemiche e di attenzione in relazione alle condizioni strutturali e alle cure delle persone detenute;

come riportato da articoli di stampa, è di circa due settimane fa la denuncia della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, che ha scritto al provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Nordovest e alla ASL di competenza, per descrivere la situazione del Sestante, chiedendone la definitiva chiusura; la stessa Garante lo descrive come "un luogo inumano e degradante";

da ultimo, il 20 novembre 2021, come riferito da una sua lettera aperta pubblicata lo stesso giorno su "il Fatto Quotidiano" on line, la presidente nazionale dell'associazione "Antigone", Susanna Marietti, si è recata con un collega in visita al carcere Lorusso Cutugno, nella sezione psichiatrica:

dal suo resoconto si legge di una drammatica situazione del Sestante, dove vengono appunto detenute le persone con problemi psichiatrici e comportamentali gravi: la descrizione riferisce di celle sporche, con letti arrugginiti e materassi fetidi, di un gabinetto intasato dalle feci e di un caso di una cella in cui mancava completamente l'illuminazione;

a quanto è dato sapere sarebbero già stati previsti e finanziati lavori di ristrutturazione dell'articolazione della sezione di salute mentale del carcere Lorusso Cutugno, ma tuttavia essi non sono stati ad oggi realizzati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente accertare le condizioni di reclusione all'interno della sezione Sestante del carcere Lorusso Cutugno di Torino e lo stato dei lavori di ristrutturazione e quali conseguenti provvedimenti intenda assumere in merito.

(3-02950)

25 Novembre 2021

VITALI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che attualmente, presso il carcere di Taranto, 33 detenuti risultano essere positivi al COVID-19;

il SAPPE, sindacato autonomo Polizia penitenziaria, il 23 novembre 2021 ha denunciato la violenza dei detenuti culminata con l'aggressione ad un poliziotto ed un tentativo di rivolta, fortunatamente contenuta;

il carcere di Taranto è attualmente il più affollato della nazione, con più di 600 detenuti per circa 300 posti, e si lamenta una gravissima carenza organica di agenti e personale penitenziario, con dipendenti costretti ad occupare più posti di servizio contemporaneamente;

dal 2019 si verificano casi di richiesta di trasferimento da parte dei dipendenti dell'amministrazione carceraria di Taranto a conferma della grave situazione:

in data 4 luglio e 10 luglio 2019, l'interrogante ha presentato due analoghi atti di sindacato ispettivo (3-00985 e 3-01005) nei quali ha delineato la grave situazione del carcere di Brindisi e di Taranto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiore sicurezza agli agenti di Polizia penitenziaria in servizio;

se intenda attivarsi al fine di assumere nuovo personale per coprire le carenze organizzative e di gestione della struttura al fine di garantire condizioni umane ai detenuti.

(3-02952)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROJC, STABILE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

sono recenti le prese di posizione di sigle sindacali in merito a voci sempre più pressanti di regionalizzare i Vigili del fuoco che svolgono servizio in Friuli-Venezia Giulia;

recentemente una delegazione del CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, ha organizzato un incontro pubblico a Gorizia con parlamentari, consiglieri regionali e comunali di tutte le forze politiche della regione, per esprimere "forte preoccupazione" per l'ipotesi prospettata;

nel corso di tale incontro è stata anche ricordata la decisione, presa nel 2000 dall'allora Giunta regionale della Valle d'Aosta, che decise per la regionalizzazione del servizio dei Vigili del fuoco, scelta definita "improvvida" e "fallimentare", al punto che, con un *referendum*, fu chiesto di fare un passo indietro, riportando i Vigili del fuoco sotto l'amministrazione statale;

sulla stessa linea è la posizione delle articolazioni per i Vigili del fuoco di FP CGIL, FNS CISL e CONFSAL, resa pubblica con una nota che esprime "forte preoccupazione per la presunta proposta dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia tesa a regionalizzare i Vigili del Fuoco in servizio in quel territorio che da sempre sono parte del Corpo nazionale";

i rappresentanti di queste sigle evidenziano che "il dissenso nasce dalle tante rimostranze manifestate dal personale interessato che ci chiede di intervenire presso il governo, il Ministro dell'Interno e il sottosegretario incaricato per scongiurare tale scellerato disegno";

uno dei più grandi vantaggi nell'appartenere a un corpo nazionale risiede nella capacità di dare la stessa risposta alla popolazione da Nord a Sud, intervenire tempestivamente ed unitariamente, specie negli eventi calamitosi come terremoti ed alluvioni non affrontabili da una singola regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali intenzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche al momento non ancora ufficialmente espresse, di regionalizzare il servizio dei Vigili del fuoco;

se ritenga di chiarire che l'unitarietà e la statualità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia un valore aggiunto da preservare e non da parcellizzare e quindi indebolire.

(4-06302)

VANIN, DE LUCIA, ANASTASI, COLTORTI, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI - *Ai Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il complesso monumentale denominato "ex caserma Sanguinetti" a Venezia, di proprietà del demanio dello Stato, è ubicato nell'isola di San Pietro di Castello e riveste un rilevante valore storico-identitario, perché composto dall'ex palazzo patriarcale (sede vescovile fino al trasferimento della stessa a San Marco nel 1807), dall'ex scuola del SS. Sacramento e da altri edifici cinquecenteschi di derivazione duecentesca;

del complesso monumentale fa parte anche un'area archeologica di eccezionale interesse culturale in quanto vi sono stati ritrovati i primi insediamenti umani stabili in centro storico (isola di Olivolo);

l'ex chiesa e l'ex infermeria di S. Anna a Venezia sono limitrofi al complesso Sanguinetti, appartengono anch'essi al demanio dello Stato e sono parte di un più ampio complesso conventuale seicentesco, che nell'Ottocento venne spogliato di ogni arredo e adibito ad ospedale militare della Marina;

tutti gli immobili citati fanno parte del demanio culturale ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 141 del 21 dicembre 2015, il Comune ha chiesto il trasferimento in proprietà del complesso conventuale di S. Anna ai sensi dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ad eccezione dell'ex chiesa e dell'ex infermeria;

con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 4 del 24 gennaio 2019 è stato chiesto il trasferimento in proprietà delle aree scoperte

del complesso Sanguinetti (area archeologica), ma, essendo esse di interesse culturale, la procedura non ha potuto perfezionarsi;

considerato che:

con deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 252 del 26 ottobre 2021 viene dichiarata meritevole di interesse una proposta presentata dalla società Artea, con sede in Francia, per la valorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale), del complesso monumentale ex caserma Sanguinetti, dell'ex chiesa e dell'ex infermeria di S. Anna;

tale deliberazione da atto che la società potrà operare direttamente o attraverso proprie articolazioni societarie italiane;

nello specifico la deliberazione prevede il trasferimento dei due complessi dal demanio dello Stato al demanio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, per essere poi dati in gestione ad un soggetto privato ad uso ospitalità d'impresa, *co-working*, *co-living*, foresteria, ristorazione e centro benessere e per adibire una parte degli spazi scoperti a verde condiviso;

inoltre è fatta espressa previsione di come la gestione e la manutenzione dell'area archeologica di San Pietro di Castello dovrebbe venire affidata al soggetto gestore del complesso, con uno spazio "ad uso esclusivo (per realizzare l'orto vero e proprio ad uso degli ospiti e delle attività di ristorazione) e l'utilizzo della restante parte nelle ore serali (dopo la chiusura)";

l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dispone che "I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano compatibile con il codice dei beni culturali e il paesaggio e con la vigente legislazione di settore l'uso esclusivo di un'area archeologica pubblica di preminente interesse scientifico e culturale;

se risulti compatibile con l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 l'uso a spazio per "uffici privati condivisi" e alberghiero (con ristorazione e centro benessere) di un complesso monumentale pubblico, stante la necessaria inibizione al libero accesso di quasi tutti gli spazi, e, anzi, subordinandone la fruizione al pagamento di corrispettivi, a volte molto elevati, per vendite o prestazioni;

se la preventiva individuazione del soggetto che predisponga e rediga gli interventi da inserire nel programma di valorizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, e che dovranno necessariamente essere attuati dall'ente locale pena la violazione degli obblighi assunti sulla base della normativa sul federalismo demaniale, non integri una

violazione degli artt. 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), e della normativa europea a tutela della concorrenza.

(4-06303)

SBROLLINI - Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. - Premesso che:

la dichiarazione universale dei diritti umani riconosce, all'art. 26, che l'istruzione rappresenta un diritto di ogni individuo, ed è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

la Costituzione riconosce, all'art. 34, che la Repubblica deve promuovere il diritto all'istruzione rendendolo effettivo;

l'art. 3 della Costituzione sancisce l'importanza dell'uomo come individuo sociale prevedendo che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", e affida alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Questo principio deve tradursi in norme statali che, al fine di realizzare quell'uguaglianza, garantiscano parità di diritti e dignità sociale anche agli individui portatori di disabilità;

la Corte di cassazione nella sentenza n. 25011 del 2014 ha chiarito che "il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità";

ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" e l'articolo 13, comma 3, garantisce, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'erogazione delle attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

considerato che:

appare opportuno migliorare l'inclusione degli alunni disabili per affrontare e risolvere, con proposte concrete, le criticità di vuoti legislativi scolastici in tema di disabilità;

da anni, ormai, esiste un significativo squilibrio tra fabbisogno di insegnanti di sostegno e numero di specializzati, tanto che, secondo le stime diffuse, nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati impiegati 107.000 docenti non specializzati, contro 22.000 specializzati;

è in costante aumento il numero degli studenti con spettro autistico che frequentano le scuole italiane, e questo dato si scontra con l'insufficiente numero di insegnanti formati e specializzati;

la situazione riguarda diffusamente tutte le regioni italiane, ed in particolare è stata recentemente evidenziata nelle scuole della costa ionica del tarantino;

le assenze degli insegnanti di sostegno non vengono immediatamente coperte da insegnanti, se non dopo alcuni giorni, e raramente i supplenti sono debitamente formati,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sopperire al fabbisogno strutturale di insegnanti di sostegno formati e specializzati.

(4-06304)

SBROLLINI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il primo cittadino di Santa Lucia di Piave (Treviso) è Riccardo Szumski, di professione medico di base, noto per le sue posizioni no vax e no green pass;

il sindaco Szumski ha portato in approvazione, in sede di Consiglio comunale, una proposta di delibera contro il *green pass*, sostenendo che esso costituisce "palese violazione di norme costituzionali e di diritti naturali delle persone";

nel preambolo dell'atto deliberativo, peraltro approvato dal Consiglio comunale, si legge che "Il Green pass è da considerarsi un ricatto nei confronti delle persone, con argomentazioni sanitarie ormai di dubbia certezza";

le testate giornalistiche riportano anche che il 15 novembre 2021, l'ordine dei medici di Treviso avrebbe adottato un provvedimento disciplinare nei confronti del medico trevigiano, a seguito di violazioni deontologiche che avrebbero portato al ricorso alla misura della radiazione dall'ordine, la più aspra sanzione prevista;

considerato che, a seguito delle discutibili condotte del primo cittadino, la Prefettura di Treviso avrebbe segnalato tali comportamenti alla magistratura inquirente competente per territorio e al Ministero dell'interno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei comportamenti del sindaco Szumski e se li ritenga compatibili con il suo ruolo istituzionale;

quali eventuali iniziative di propria competenza intenda assumere al riguardo.

(4-06305)

NUGNES, LA MURA, FATTORI - Ai Ministri della difesa e della transizione ecologica. - Premesso che:

da un articolo apparso sul quotidiano "il manifesto" del 16 novembre 2021, si apprende come nelle scorse settimane si è tenuta in Carnia, concludendosi il 12 novembre, un'esercitazione militare congiunta fra alpini ed artiglieria, denominata Frozen Arrow 21, nel poligono del monte Bivera in Friuli-Venezia Giulia, in piena zona speciale di conservazione (ZSC) per la protezione degli *habitat* e specie animali e vegetali, soggetto alle misure di protezione della rete ecologica europea "Natura 2000";

avrebbero partecipato alla manovra anche due Eurofighter del 51° stormo provenienti dalla base di Istrana (Treviso), simulando il bombardamento aereo guidato da terra e che il colonnello Francesco Suma, comandante del reggimento e direttore dell'esercitazione, avrebbe espresso la propria soddisfazione per il livello di integrazione dimostrato e la capacità di adattamento in un ambiente ormai invernale;

l'esercitazione sarebbe durata 7 giorni, con cannonate senza sosta dalle ore 8 alle ore 23 che, secondo le testimonianze degli stessi abitanti delle zone circostanti, avrebbe fatto tremare ininterrottamente muri e finestre delle case come se ci fosse un terremoto;

l'esistenza di questo controverso poligono, che negli ultimi anni viene utilizzato sia in primavera che in autunno, è stato al centro di una lunga e accesa contestazione delle comunità locali che già 40 anni or sono riuscirono a fermare il suo utilizzo permanente, grazie ad una ferma presa di posizione di parlamentari comunisti, socialisti e radicali, ma soprattutto di una massiccia azione diretta nonviolenta degli abitanti di Sauris, che si alternarono giorno e notte nell'accendere fuochi per segnalare presenza umana nell'area di tiro e sabotarne così l'utilizzo;

nel mese di dicembre 2020 un'istanza firmata dai sindaci di Sauris, Forni di Sotto, Prato Carnico, Socchieve e Ampezzo veniva inoltrata al Ministero della difesa, chiedendo la fine o comunque lo spostamento dell'area delle manovre militari, senza ricevere alcuna risposta;

le esercitazioni mettono in pericolo l'ecosistema e l'avifauna di una zona tra le più incontaminate delle Dolomiti friulane al confine con Cadore e Comelico ed inoltre rappresentano un evidente grave danno per il turismo (viene chiusa, tra l'altro, la strada verso il Cadore per 12 giorni in primavera e 12 in autunno), per le attività agropastorali e forestali nonché per il patrimonio boschivo di proprietà comunale e privata;

tenuto conto che le zone speciali di conservazione sono soggette alle misure di conservazione introdotte dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti;

quale importanza strategica per la difesa nazionale abbiano tali esercitazioni, se le attività condotte nell'area siano avvenute nel rispetto del decreto ministeriale citato e se siano stati determinati e valutati tutti gli impatti sugli *habitat* e le specie della rete Natura 2000, che tali attività di esercitazione hanno causato;

se non si ritenga urgente ed opportuno fermare immediatamente le esercitazioni periodiche per evitare un doppio danno economico ed ambientale delle comunità e del territorio, garantendo le comunità e gli enti locali interessati che l'intera area dell'esercitazione venga interamente bonificata e se non si ritenga necessario ed urgente trovare un altro sito idoneo, di concerto con la Regione e gli enti locali.

(4-06306)

CASTIELLO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

i fondi del PNRR sono finalizzati anche al superamento del divario territoriale, per tali ragioni è stata prevista la riserva del 40 per cento a favore delle Regioni del Sud, per gli investimenti territorializzabili;

gli investimenti territorializzabili del programma Next generation EU sono quelli relativi a strade, ferrovie, asili, porti, sanità, eccetera. Gli investimenti non territorializzabili sono quelli relativi a satelliti, portali turistici, *cybersecurity*;

nelle tabelle consegnate al Parlamento europeo, ma non a quello italiano, negli investimenti non territorializzabili sono inseriti anche investimenti territorializzabili;

la somma di maggior rilievo delle risorse territorializzabili del PNRR che sono state inserite nelle tabelle degli interventi non territorializzabili è costituita dalle risorse destinate alla realizzazione del sistema di segnalazione ferroviario ERTMS, un modello intelligente di controllo del traffico dei treni, atto a garantire la circolazione in sicurezza. Questa voce da sola vale 2,97 miliardi di euro e rappresenta la voce più consistente nel capitolo infrastrutture. Tale innovazione si effettuerà su 178 specifiche tratte, di cui appena un decimo nel Mezzogiorno;

l'assenza di un sistema di controllo del traffico dei treni ha fatto sì che il 12 luglio 2016, a causa di un errore umano, sulla tratta Andria-Corato delle Ferrovie Sud-Est della Puglia si scontrassero due treni pendolari viaggianti in sensi opposti sullo stesso binario, e nell'incidente morirono 23 viaggiatori;

le linee regionali campane in gestione all'EAV sono sprovviste di sistemi di controllo del traffico dei treni del modello ERTMS, e ciò ha reso necessario l'imposizione di limiti velocità in ottemperanza alle prescrizioni dell'ANSFISA. Il rallentamento del traffico sulle linee EAV crea quotidiani disagi ai cittadini campani,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire alle regioni del Sud la quota del 40 per cento degli investimenti territorializzabili del PNRR, anche per gli investimenti ferroviari.

(4-06307)

AUGUSSORI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la normativa italiana prevede elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale. In particolare, nell'elenco A sono indicati i Pesi per cui non sono previsti limitazioni né l'obbligo di dichiarazione tramite il "passenger locator form" (PFL); nell'elenco B gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico, ove al momento non è ricompreso nessuno Stato; l'elenco C ove è indicata una serie di Paesi per cui si prevede che per l'ingresso in Italia si debba procedere alla compilazione del PLF e alla presentazione della certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente; l'allegato D dove è indicata una serie di Paesi per cui per l'ingresso in Italia è previsto previa compilazione del PLF, l'effettuazione di tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore prima dell'ingresso, ed il possesso di certificazione verde COVID-19, o certificato equivalente; infine, per gli individui provenienti dai Paesi di cui nell'elenco E, di cui fanno parte tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco, si prevede che, oltre all'assoggettamento agli obblighi previsti per i Paesi di cui all'allegato D, è prevista la sottoposizione ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per 10 giorni e l'effettuazione di un ulteriore tampone molecolare o antigenico;

sono previste delle deroghe per gli individui provenienti dai Paesi che in via residuale sono da considerarsi inseriti nell'elenco E, in ordine all'isolamento fiduciario. In particolare le deroghe sono previste per: il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ai funzionari e agli agenti, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, il personale militare; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana; agli ingressi mediante voli "CO-VID tested";

nell'elenco E si rinviene una lacuna, in particolare nella misura in cui non si prevede che siano esonerati dall'obbligo di quarantena anche coloro che si spostano all'estero per comprovate e ineludibili esigenze familiari in ordine al ricongiungimento con i propri congiunti, figli, genitori, fratelli e sorelle; stanti le misure volte a contenere la diffusione del virus da SARS-CoV-2, al momento, è di cruciale importanza garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, che inevitabilmente nella fase più grave dell'emergenza hanno subito delle notevoli limitazioni. Invero, sulla scorta dei principi come quello di ragionevolezza, necessità e proporzionalità si ritiene opportuno procedere alla revisione di alcune misure che potrebbero apparire sproporzionate alla luce dell'attuale fase emergenziale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre delle idonee soluzioni a questo *vulnus* normativo, provvedendo all'inserimento nell'elenco dei casi di deroga all'obbligo di quarantena per l'arrivo dai Paesi di cui all'allegato E anche le ipotesi di viaggi motivati da ragioni familiari, nonché per comprovate esigenze lavorative e di studio non limitate ad una breve permanenza presso il territorio estero, per evitare sproporzionate e non necessarie limitazioni delle libertà fondamentali, tenendo conto del completamento del ciclo vaccinale dell'individuo e la previsione della misura di prevenzione in ordine all'effettuazione del tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti al rientro nel territorio italiano.

(4-06308)

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, FEDELI, ASTORRE, GIA-COBBE, COLLINA, TARICCO, PITTELLA, IORI, FERRARI, D'AL-FONSO, FERRAZZI, ROJC, EVANGELISTA, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

nel 2018 una delibera della Regione autonoma della Sardegna delineava il fabbisogno scolastico regionale e, attraverso il programma "Iscola", varava un piano triennale per la costruzione a Olbia di un polo scolastico, dove concentrare le scuole superiori della città in zone non a rischio idrogeologico;

Olbia, trovandosi in gran parte al di sotto del livello del mare, è soggetta a periodiche alluvioni e molti edifici pubblici si trovano in aree classificate ad elevato rischio idrogeologico. La città è in forte crescita demografica e proprio per questo è necessario individuare idonei spazi per far fronte alle esigenze della crescente popolazione scolastica;

considerato che un decreto del 2020 del Ministero dell'istruzione prevedeva un finanziamento per il piano scolastico, ma da allora non risulta alcun bando o assegnazione di risorse. La Provincia, per far fronte alle crescenti esigenze di nuove classi e spazi, ha preferito pianificare il trasferimento delle scuole nella zona industriale di Olbia, totalmente inadatta ad accogliere strutture educative, mal servita dai mezzi pubblici e con edifici appena idonei ad ospitare classi e garantire la regolarità delle attività didattiche, essendo immobili privi di laboratori e palestre;

risulta inoltre che alcuni istituiti scolastici di Olbia si siano opposti al trasferimento nella zona industriale (liceo classico "Antonio Gramsci" e isti-

tuto di istruzione superiore "Amsicora"). Da un anno 12 classi del liceo scientifico statale "Lorenzo Mossa" e il corso musicale del liceo artistico statale "Fabrizio De André" si trovano nella zona industriale. Altre classi, come quelle dell'istituto tecnico statale commerciale e amministrativo, sono state smembrate e collocate anche in scuole elementari, già alluvionate;

a parere degli interroganti è fondamentale che le scuole non siano smembrate e che le classi non siano collocate in succursali disagiate in un'area industriale, ma che mantengano la centralità che deve essere riconosciuta al sistema educativo all'interno di una comunità;

la scuola non è solo un edificio, ma un luogo di incontro e di socializzazione. Le zone destinate ad uso industriale non possono e non devono essere sede di insediamento scolastico, per ragioni del tutto evidenti legate alla tutela della salute ed incolumità di tutto il personale scolastico e anche per evitare un faticoso pendolarismo di studenti e insegnanti per raggiungere quotidianamente la sede scolastica in una zona priva di servizi e di collegamenti efficienti;

gli edifici scolastici collocati lontano dal centro in aree senza percorsi pedonali ed in strade trafficate da mezzi pesanti e con poche linee di trasporto pubblico rappresentano un *vulnus* al diritto alla mobilità autonoma degli studenti, con la conseguenza di gravare soprattutto sui soggetti più fragili: gli studenti con disabilità e quelli che provengono da famiglie in situazione di povertà economica o culturale, andando dunque ad incrementare l'abbandono scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per porre rimedio alla situazione.

(4-06309)

FARAONE - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano nazionale Impresa 4.0, che a sua volta aveva modificato il piano nazionale Industria 4.0 (programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro competitiva del tessuto imprenditoriale italiano), mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e un credito d'imposta in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), articolo 1, commi 1051-1067, ha rafforzato e prorogato gli incentivi fiscali nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecolo-

gica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina loro apposite risorse;

il cosiddetto credito d'imposta 4.0 include, per le imprese aventi diritto, delle agevolazioni finanziarie sotto forma di "rimborso" pari a percentuali variabili del costo sostenuto per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, al fine di sostenere la ripresa dell'economia delle imprese italiane, dopo le misure di contenimento della pandemia che le hanno tanto penalizzate;

la misura intende favorire lo sviluppo verso il digitale e l'interconnessione, ambito nel quale l'Italia si trova indietro rispetto al resto d'Europa, al fine di interconnettere in chiave digitale le persone, i macchinari che operano in azienda e i sistemi informatici;

considerato che:

in particolare, per beni strumentali materiali si intende tutti quei beni materiali destinati allo sviluppo e al miglioramento tecnologico dell'azienda in ottica digitale, e rientrano nel piano di agevolazione quelli di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

i beni strumentali che rientrerebbero nell'allegato A citato, e per i quali si può beneficiare del credito d'imposta, sono spesso interconnessi sia fisicamente che funzionalmente con ulteriori beni che, però, in molti casi non ricadono in alcuna delle voci di cui all'allegato A, ma che comunque, oltre ad essere beni strumentali all'attività di impresa, sono anche assolutamente necessari e imprescindibili per la realizzazione dell'attività produttiva, in quanto cooperano in modo inscindibile e funzionalmente reciproco rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'attività;

le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'agevolazione comportano accertamenti di natura tecnica che coinvolgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico, e numerosi sono gli interpelli ad esso rivolti per avere chiarimenti in merito alla riconducibilità o meno dei beni per i quali si vuole fruire dei benefici;

per le percentuali di aliquota previste, e per la cumulabilità con altre agevolazioni, il credito d'imposta 4.0 si configura come un'opportunità importantissima per la crescita delle imprese, che possono recuperare fino al 100 per cento dell'investimento effettuato e sono spinte a diventare sempre più *smart* e competitive,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per semplificare le modalità di accertamento della riconducibilità dell'acquisto di determinati beni all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, e quali per risolvere il problema della riconducibilità a tale ambito anche dei beni che siano fisicamente e funzionalmente interconnessi a quelli rientranti nell'agevolazione, e che siano altresì assolutamente necessari e imprescindibili per la realizzazione dell'attività produttiva.

RUOTOLO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che:

come diffusamente riportato dalla stampa, dalle indagini della magistratura e da diverse operazioni condotte dalla squadra mobile della Questura di Latina, denominate "Don't touch", "Arpalo" e "Ottobre Rosso", emergerebbe una struttura coesa composta da imprenditori, politici, dipendenti dello Stato infedeli e *clan* criminali. In tale rete risulterebbe coinvolto anche un ex parlamentare e il *clan* locale della famiglia di origini rom Di Silvio, imparentati con la cosca mafiosa dei Casamonica;

oltre allo spaccio di droga, all'estorsione e ai furti in appartamenti, gli inquirenti avrebbero rilevato come il vero *core business* del *clan* risulterebbe essere quello degli investimenti immobiliari, inclusa l'acquisizione di immobili (terreni, case e capannoni industriali) derivante dalla partecipazione alle aste fallimentari indette dal Tribunale di Latina;

si evidenzia come i Comuni del Lazio in passato siano stati interessati da intense attività di edificazioni senza autorizzazione, "iniziative urbanistiche" di privati tese ad ottenere concessioni in sanatoria a seguito di acquisizioni immobiliari ottenute a prezzi molto bassi rispetto al mercato: ciò in conseguenza dei ribassi che si determinano anche nelle aste giudiziarie quando non viene presentata nessuna offerta nei primi tentativi di vendita. La normativa attuale (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico dell'edilizia, che ha sostituito l'abrogato art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) lascerebbe, infatti, aperta la possibilità di ottenere la licenza in sanatoria per gli immobili venduti all'asta (altrimenti non sanabili). In altri casi la sanatoria è possibile se i crediti attivati nell'asta giudiziaria risultano antecedenti all'emanazione della legge di riferimento. In altri casi ancora le procedure attivate da creditori, e ormai datate, vengono artatamente e sistematicamente condizionate dai professionisti che si offrono di assistere il creditore stesso, promettendo il pieno realizzo del prezzo stimato dalla perizia del tecnico incaricato dal Tribunale, salvo poi creare le condizioni per arrivare comunque alla vendita all'asta degli immobili, a suo tempo pignorati, anche impedendo qualsiasi tentativo di accordo transattivo proposto dal creditore;

a titolo esemplificativo si consideri la procedura esecutiva n. 219/1992, ancora in corso presso l'ufficio del giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Latina e che interessa un'azienda agricola nelle cui adiacenze sono state costruite negli anni scorsi diverse costruzioni abusive;

in tutte queste procedure risultano parte attiva delle vendite e acquisti alcune agenzie immobiliari che, partendo dai prezzi estremamente bassi relativi alle offerte minime seguenti ai ribassi d'asta, offrono ai potenziali acquirenti tutti i servizi riguardanti la partecipazione ad un'ampia scelta di aste giudiziarie in corso. I servizi riguardano anche l'ottenimento di mutui a

tassi agevolati rimborsabili, oltre ai sopralluoghi e ai contatti con i custodi giudiziari o incaricati della vendita;

a quanto risulterebbe, esisterebbe un meccanismo di connessione tra procedure solo apparentemente separate: le procedure immobiliari esecutive attivate sottrarrebbero agli esecutati le proprietà, pur in presenza di proposte transattive. La sottrazione avverrebbe in forma legale e, per di più, appetibile per i potenziali acquirenti grazie ai ribassi ottenuti nella procedura esecutiva. L'obiettivo iniziale sarebbe quello di ottenere licenze in sanatoria per immobili costruiti e ampliati al di fuori della norma e che altrimenti non sarebbero in alcun modo sanabili. Una volta concluse queste fasi, i beni così espropriati a prezzi irrisori potrebbero essere ricollocati sul mercato immobiliare con ingenti profitti o, addirittura, rivenduti agli stessi proprietari confiscati per mezzo di intestazioni fittizie sia dei creditori che dei debitori esecutati;

considerato che l'acquisizione di immobili gestita attraverso intestazioni fittizie di beni e attività produttive a soggetti prestanome nei fatti offrirebbe l'opportunità per la criminalità organizzata di ottenere ulteriori enormi vantaggi, in particolare per il riciclaggio di denaro sporco oppure eludere la ricollocazione funzionale degli stessi immobili confiscati da parte degli enti assegnatari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano disporre gli opportuni accertamenti e gli eventuali provvedimenti di propria rispettiva competenza in ordine a quanto esposto;

se non ritengano di adottare provvedimenti, sempre secondo le proprie specifiche competenze, finalizzati a garantire la massima trasparenza in un settore come quello immobiliare, notoriamente sensibile ai condizionamenti della criminalità organizzata.

(4-06311)

CRUCIOLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

durante la puntata della trasmissione televisiva "Report" del 25 ottobre 2021 veniva mandata in onda sui canali della televisione pubblica un'inchiesta giornalistica concernente il vaccino AstraZeneca;

nell'inchiesta è stato evidenziato come le autorità europee competenti, nazionali e sovranazionali, avessero contezza, a partire già dal marzo 2021, che il vaccino AstraZeneca comportasse rischi, fra cui la formazione di coaguli di sangue in grado di generare trombosi associata a trombocitopenia, per le fasce di età più giovani con una particolare problematicità per quella fra i 20-29 anni;

considerato che:

dall'inchiesta giornalistica emergerebbe che sia stata compiuta da parte del Ministero della salute, del CTS, dell'AIFA e della struttura commissariale facente capo al generale Figliuolo un'erronea valutazione del rapporto tra rischi e benefici della somministrazione di tale vaccino ed una scorretta indicazione delle fasce di età in cui essa era consigliabile;

specificatamente, sembrerebbe che non siano stati letti correttamente i dati forniti all'EMA dal Winton center for risk and evidence communication, oggetto di apposite indicazioni da parte dell'agenzia europea, relative al fatto che per le persone di età inferiore ai 40 anni ed in particolare per le fasce di età fra i 20 e i 29 il rapporto fra il rischio di contrarre la malattia CO-VID-19 e quelli dovuti alla somministrazione del vaccino si bilanciassero;

in particolare, il CTS nel verbale n. 17 del 12 maggio 2021 a pagina 4 riportava: "da un'analisi pubblicata in data 23 Aprile 2021 da EMA relativa al rapporto benefici/potenziali rischi di trombosi in sedi inusuali associati a trombocitopenia nel contesto di diversi scenari di circolazione virale, risulta che, in una situazione come quella attuale italiana connotata da circolazione virale media (incidenza 400/100.000 persone), il numero di casi ogni 100.000 persone che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, risulta pari a 1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili è pari a 8 ogni 100.000 persone. In un contesto epidemiologico connotato da circolazione virale bassa (incidenza 55/100.000 persone), il numero di casi ogni 100.000 persone che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, rimane, ovviamente, pari a 1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili scende a 1";

tale dato è presentato in forma aggregata, ossia come se riguardasse l'intera popolazione vaccinabile escludendo qualsivoglia distinzione per fasce di età;

a giudizio dell'interrogante la proposizione è tuttavia erronea poiché i dati forniti all'EMA dal Winton center corrispondenti alla suddetta casistica riguardano solamente la specifica fascia di età di persone fra i 50 e i 59 anni. Per la fascia di età fra i 20 e i 29 anni, invece, il dato corretto prevede che il rapporto tra rischi e benefici della somministrazione del vaccino AstraZeneca contempli 2 casi di coaguli di sangue ogni 100.000 giovani cui è somministrato a fronte dell'assenza di probabilità di morti da COVID-19 ogni 100.000 giovani;

alla fine di maggio 2021 si avevano quindi tutti gli elementi per comprendere il corretto rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca in ordine alle diverse fasce di età della popolazione e la non opportunità di somministrarlo alla popolazione giovane;

ciononostante è stato ammesso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche nei soggetti più giovani permettendo, tra l'altro, alle Regioni di organizzare *open day* vaccinali su base volontaria per cittadini maggiorenni a partire dai 18 anni di età;

la considerazione del dato aggregato senza distinzione di fascia di età, inoltre, appare continuare a sussistere in quanto l'AIFA a pagina 19 del

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Novembre 2021

"Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19 Rapporto numero 9 - Periodo dal 27/12/2020 al 26/09/2021" scrive: "Alcuni eventi avversi continuano a essere molto rari, con un tasso di segnalazione stabile intorno a 2 casi di reazione anafilattica ogni milione di dosi somministrate e intorno a 1 caso ogni 1.000.000 di dosi somministrate per le neuropatie acute e subacute (fra cui la Sindrome di Guillain-Barrè), le trombosi venose intracraniche o in sede atipica con piastrinopenia (VITT) e la trombocitopenia idiopatica, che continuano a essere monitorate a livello nazionale ed europeo",

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui è stato concesso alle Regioni di somministrare il vaccino AstraZeneca alle fasce di età fra i 18 e i 40 anni durante gli open day vaccinali;

come sia stato possibile che il CTS abbia travisato i risultati ed i dati esposti dall'EMA in ordine al rapporto tra rischi e benefici della vaccinazione con AstraZeneca per la popolazione di età inferiore ai 40 anni;

quali siano i dati relativi alle morti ed alle patologie, anche non gravi, nelle fasce di età fra i 18 e i 19 anni, fra 20 e i 29 anni e fra i 30 e i 39 anni della popolazione vaccinata con AstraZeneca per effetti correlati alla somministrazione;

per quale ragione l'AIFA fornisca dati del rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca in maniera differente e disallineata rispetto alle altre agenzie regolatrici ed in particolare all'EMA.

(4-06312)

CRUCIOLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'Istituto superiore di sanità emette periodicamente il bollettino dello stato epidemiologico del COVID-19;

nel bollettino viene dedicata un'apposita sezione all'analisi dell'"Impatto delle vaccinazioni nel prevenire nuove infezioni, infezioni gravi e decessi", la quale è svolta in forma aggregata ossia prendendo in maniera unitaria i dati relativi al riscontro dell'infezione e le sue eventuali e successive conseguenze in relazione alle tre classi dei vaccinati, dei vaccinati con una sola dose e dei non vaccinati;

considerato che:

l'analisi compiuta prende in esame il numero di diagnosi positive al COVID-19 in relazione al numero assoluto della popolazione, apprezzando, in questo modo, vaccinati e non vaccinati come un unico insieme;

non si è tenuto conto, né si è esaminata, dell'enorme differenza del numero dei tamponi effettuati dai non vaccinati rispetto a quello, logicamente molto più limitato, dei vaccinati;

invero, il differente numero di tamponi effettuato dalle due platee di soggetti ha un'influenza dirimente al fine del calcolo dell'incidenza dei casi positivi tra vaccinati e i non vaccinati, poiché il maggior numero di positivi asintomatici (circa il 60 per cento del totale) tra i non vaccinati può essere conseguenza proprio dei maggiori controlli a cui tali soggetti devono sotto-

25 Novembre 2021

tampone;

inoltre, nell'ambito dei non vaccinati vengono conteggiati anche coloro che, pur avendo fatto la prima dose di vaccino, hanno contratto il virus entro lo spazio temporale dei 14 giorni dalla somministrazione; in questo caso, però, non vi è certezza dei tempi di incubazione del virus e sviluppo degli anticorpi, ma ciononostante si aggrava, comunque, il computo dei soggetti non vaccinati che hanno contratto l'infezione;

porsi per ottenere il green pass in scadenza ogni 48 ore dall'effettuazione del

in presenza di tali incertezze, sarebbe risultato corretto espungere dal calcolo tali casi, non conteggiandoli, né tra i non vaccinati, né tra i vaccinati con prima dose;

pertanto, per valutare correttamente l'incidenza dei positivi tra i vaccinati e quella fra i non vaccinati, il rapporto andrebbe calcolato sulla base del medesimo numero di tamponi effettuati prendendo in considerazione individualmente ognuna delle due diverse platee ed escludendo le persone per le quali è stata verificata la presenza del virus successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ma in pendenza dei 14 giorni dalla stessa,

si chiede di sapere:

per quale motivo le due differenti platee di soggetti non vaccinati e vaccinati non vengano considerate separatamente al fine del calcolo del numero di diagnosi positive al COVID-19, bensì conteggiate come un unico insieme;

quale sia l'effettivo tasso di incidenza in relazione al numero di tamponi effettuato per ognuna delle singole platee considerate, ossia vaccinati a ciclo completo, vaccinati a ciclo incompleto e non vaccinati;

se il calcolo unitario di vaccinati e non vaccinati sia in grado di falsare il dato relativo al numero di diagnosi positive al COVID-19 in relazione al numero assoluto della popolazione;

per quale ragione, comunque, non venga fornito anche il dato numerico disaggregato delle diagnosi positive al COVID-19 dei due diversi insiemi, ossia quello in relazione al numero assoluto della popolazione non vaccinata e quello in relazione al numero assoluto della popolazione vaccinata;

se nel numero attuale della popolazione italiana non vaccinata siano inclusi o meno coloro che, in assenza del vaccino, hanno contratto e superato il virus e non sono ancora usciti dallo spazio temporale previsto per accedere alla somministrazione del vaccino dopo la guarigione, nonché coloro che sono vaccinati, ma hanno contratto il COVID-19 entro i 14 giorni dalla somministrazione.

(4-06313)

LANNUTTI, ANGRISANI, CROATTI, ORTIS, MANTERO, ABATE - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

il 4 novembre 2021 è stato varato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge per la tutela della "concorrenza", ora in corso di esame in Parlamento. Se approvato nell'attuale versione l'intervento normativo renderà quasi impossibile mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato;

la norma, di fatto, punta a rendere residuale la forma di gestione "in house providing", ossia l'autoproduzione del servizio, compresa la vera e propria gestione pubblica, per cui gli enti locali che opteranno per tale scelta dovranno "giustificare" (letteralmente) il mancato ricorso al mercato (lettera f) dell'art. 6). Al contrario, la scelta dell'opzione della cessione ai privati del servizio non dovrà essere oggetto di alcuna giustificazione e procederà spedita. La scelta dovrà essere sottoposta anche al giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre a prevedere sistemi di monitoraggio dei costi (lettera h)). Peraltro il monitoraggio, su un elemento come quello dei costi del servizio che vengono scaricati sui cittadini, non viene previsto in caso di affidamento ai privati. Come una vessazione definitiva degli enti locali interessati a mantenere in mano pubblica il servizio arriva la lettera i) dell'articolo 6, in cui si prevede l'obbligo di revisione periodica delle giustificazioni alla base dell'affidamento in autoproduzione del servizio: un vero e proprio percorso ad ostacoli che non vale per i privati che avranno mano libera nei confronti dei cittadini. La lettera q) prevede la delega al Governo per intervenire addirittura anche sul regime stesso di proprietà delle reti, aprendo la strada alla cessione non solo della gestione, ma anche della proprietà dei beni materiali, come mezzi, tubi, impianti eccetera per ottenere, testualmente, "un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica". In questi decenni la "valorizzazione" ha sancito la svendita del patrimonio dei cittadini. Infine, alla lettera d) si prevedono incentivi per favorire le aggregazioni indicando così chiaramente che il modello prescelto è quello delle grandi società multiservizi quotate in borsa che diventeranno i soggetti monopolisti praticamente a tempo indefinito. Tutto ciò in perfetta continuità con quanto previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

come evidenziato anche dal *forum* italiano dei movimenti per l'acqua, la logica che muove l'intero disegno di legge, oltremodo evidenziata nell'art. 6, è quella di chiudere il cerchio sul definitivo affidamento al mercato dei servizi pubblici essenziali: un provvedimento che si ritiene ispirato da un'evidente ideologia neoliberista, in cui la supremazia del mercato diviene dogma inconfutabile, nonostante la realtà dei fatti dimostri il fallimento della gestione privatistica, soprattutto nel servizio idrico: aumento delle tariffe, investimenti insufficienti, aumento delle perdite delle reti, aumento

dei consumi e dei prelievi, carenza di depurazione, diminuzione dell'occupazione, diminuzione della qualità del servizio;

con il combinato disposto di PNRR, disegno di legge "concorrenza" e decreto "semplificazioni" (con i poteri sostitutivi dello Stato previsti) questo Governo potrebbe mettere una pietra tombale sull'esito referendario del 12 giugno 2011, quando 26 milioni di italiani si recarono alle urne per chiedere senza mezzi termini che l'acqua restasse un bene di natura esclusivamente pubblica e che da essa non si traesse profitto. Chiudendo così, ad avviso dell'interrogante, una partita che proprio l'attuale Presidente del Consiglio ha iniziato a giocare 10 anni fa: il 5 agosto 2011, infatti, l'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, insieme al presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet, scrisse una lettera all'allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi in cui indicava come necessarie e ineludibili "privatizzazioni su larga scala" in particolare della "fornitura di servizi pubblici locali", una missiva che rappresentava uno schiaffo ai 26 milioni di votanti al *referendum*. Adesso si è riproposto in maniera esplicita e chiara quella stessa ricetta mediante il disegno di legge "concorrenza";

secondo il documento di 16 pagine di JP Morgan del 28 maggio 2013, per colpa delle "idee socialiste insite nelle costituzioni" non si riescono ad applicare le necessarie misure di *austerity*: "I sistemi politici e costituzionali del sud presentano esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo; e la licenza di protestare se sono proposte modifiche sgradite dello status quo. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali, e abbiamo visto esecutivi limitati nella loro azione dalle costituzioni (Portogallo), dalle autorità locali (Spagna) e dalla crescita di partiti populisti (Italia e Grecia)";

i comitati, le associazioni e i *forum* per l'acqua pubblica nelle ultime settimane si sono mobilitati, manifestando anche in diverse città italiane, per la difesa appunto dell'acqua, dei beni comuni e dei diritti associati e della volontà popolare e per ottenere il ritiro da questo provvedimento dei famigerati intendimenti in esso contenuti,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno promuovere la modifica dell'articolo 6 del disegno di legge concorrenza sui servizi pubblici locali, che rappresenta una violazione del vincolo referendario del 2011;

se, visto il fallimento della gestione privatistica, soprattutto nel servizio idrico, rappresentato dagli inconfutabili aumenti delle tariffe, dagli investimenti insufficienti, dall'aumento delle perdite delle reti, dall'aumento dei consumi e dei prelievi, dalla carenza di depurazione, dalla diminuzione dell'occupazione, dalla diminuzione della qualità del servizio, non sia il caso di attuare finalmente l'esito del quesito referendario del 2011;

quali misure urgenti si intenda promuovere per evitare di dar seguito agli indirizzi contenuti in quel documento di JP Morgan, perfezionando il trasferimento di beni pubblici essenziali, come nel caso di specie, ai voraci prenditori, adusi a pubblicizzare le perdite addossate allo Stato e privatizzare i profitti.

(4-06314)

DE PETRIS - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, venne disposto il riordino del circondario dei tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello di Roma e in particolare l'art. 1, comma 4, dispose l'attribuzione al Tribunale di Rieti del territorio, fra gli altri, del comune di Fiano Romano, nonostante si trovi in provincia di Roma;

il comma 5 previde l'istituzione, nel medesimo circondario, della sezione distaccata di Poggio Mirteto, cui venne attribuita competenza per il comune di Fiano Romano, distante circa 25 chilometri;

in seguito, con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'ambito del generale riordino degli uffici giudiziari, la sezione staccata del Tribunale di Rieti insediata a Poggio Mirteto venne soppressa, e per tutti i procedimenti sorti nel territorio di Fiano Romano divenne competente il Tribunale di Rieti;

considerato che:

il Tribunale di Rieti dista oltre 50 chilometri da Fiano Romano, e raggiungerlo comporta un viaggio di più di un'ora di auto e due di autobus, a causa del percorso stradale particolarmente tortuoso;

ciò comporta un evidente disagio per i quasi 20.000 abitanti di Fiano Romano, che rischia di ripercuotersi sui loro fondamentali diritti, sia di accesso alla giustizia che, più in generale, alla difesa;

considerato che il Tribunale di Roma risulta essere più vicino, posto che è sito ad appena 35 chilometri di distanza da Fiano Romano, e soprattutto molto più agevole da raggiungere sia in auto, attraverso la comoda bretella autostradale, in appena 20 minuti, sia attraverso i mezzi di trasporto pubblici, frequenti ed economici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto e se non ritenga opportuno intervenire affinché il territorio del comune di Fiano Romano rientri nella competenza del Tribunale di Roma.

(4-06315)

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO, ABATE, MORONESE, GIANNUZZI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

l'8 novembre 2021, alle ore 10.55 del mattino, una porzione di muro esterno del foro di Augusto ha ceduto, finendo su una macchina parcheggiata in via Tor de' Conti, all'altezza del civico 9. La strada che costeggia il complesso monumentale si trova nel cuore del centro storico di Roma. In un primo momento si pensava che fosse una muratura dei mercati di Traiano, ma come hanno poi specificato dagli uffici della Sovrintendenza capitolina, che ha in consegna il sito archeologico, si tratta del grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti;

da una parte alta del muro si è staccato un piccolo frammento che sembrerebbe essere di muratura moderna, frutto di un intervento di restauro che aveva riguardato il foro di Augusto, hanno precisato da palazzo Lovatelli, dove ha sede la Sovrintendenza capitolina per i beni culturali. Il frammento caduto è infatti di pasta cementizia (di 7 centimetri per 5, con lo spessore di 2 centimetri), e con la caduta ha provocato danni seri alla macchina in sosta sulla strada, spaccando il parabrezza e dunque il vetro. Il personale della Sovrintendenza sta effettuando i sopralluoghi tecnici per valutare l'eventuale lesione sulla parete del muro, quanto sia estesa e se ci sia il rischio di altri distacchi. Per quanto riguarda le cause, a far crollare il frammento potrebbe essere stato il maltempo, che accelera simili processi;

intanto è stata messa in sicurezza l'area, con la chiusura al traffico ad opera della Polizia municipale che ha predisposto le deviazioni al transito veicolare e pedonale di tre strade: via Tor de' Conti, la salita del Grillo e via Baccina. Al momento possono transitare a piedi o con la propria auto solo i residenti. Quelli della salita del Grillo, ad esempio, che è chiusa all'altezza di via Cavour, possono posteggiare la propria auto e per uscire sono autorizzati a fare retromarcia, percorrendola contromano;

considerato che:

la zona interessata dal crollo è altamente turistica. Si tratta del centro storico di Roma, a due passi dai Fori e dal Colosseo, e dove è presente un vastissimo patrimonio storico-artistico composto da migliaia di immobili antichi, quali monumenti, edifici, torri, ponti, statue, chiese, fontane, mura, tempi, ai quali si aggiungono aree archeologiche, ville e parchi storici, magazzini di opere d'arte e reperti archeologici. Roma capitale, attraverso la Sovrintendenza capitolina, gestisce molta parte di questi beni culturali;

benché si tratti della città con la più alta concentrazione di beni archeologici, storici, architettonici e archivistici al mondo (dal 1980 è stata dichiarata dall'UNESCO "patrimonio dell'umanità") come molte altre città storiche, anche Roma ha sofferto a causa dell'emergenza COVID. Secondo l'Ente bilaterale del turismo laziale, a Roma nel 2021 si è registrato un terzo di presenze in meno rispetto al 2019. I turisti restano in media per due notti e metà degli alberghi romani resta chiusa. Nella zona interdetta ai non residenti a causa del crollo di una porzione di muro esterno del foro di Augusto vi sono diverse attività commerciali e un albergo, l'hotel Forum, sito proprio su via Tor de' Conti, che ora stanno subendo un ulteriore contraccolpo a causa dell'interdizione della zona ai turisti;

per contenere i disagi, basterebbe una piccola struttura mobile adiacente al grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti, restringendo la carreggiata di 80-120 centimetri, per consentire la circolazione che è già a senso unico, limitando così sia gli inconvenienti agli esercenti già gravemente danneggiati dalla pandemia che il regolare accesso alle strutture commerciali e turistico-ricettive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato;

se ritenga di doversi attivare per accelerare i tempi di intervento, visto il luogo dove è avvenuto il crollo, allo scopo anche di non penalizzare ulteriormente le attività commerciali, già pesantemente colpite dall'emergenza COVID;

per quale ragione non sia già stata attivata una piccola struttura mobile adiacente al grande muro di fondo del foro di Augusto che si innalza su via Tor de' Conti, restringendo la carreggiata di 80-120 centimetri, per consentire la circolazione che è già a senso unico, limitando così sia gli inconvenienti agli esercenti già gravemente danneggiati dalla pandemia, che il regolare accesso alle strutture commerciali e turistico-ricettive.

(4-06316)

LANNUTTI, ANGRISANI - Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa S.C. il 6 agosto 2009, assegnata presso l'Assessorato al personale della Provincia di Salerno, entra con incarico di diretta collaborazione *ex* art. 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) nello *staff* di presidenza presso l'amministrazione provinciale di Salerno, nell'ufficio del movimento MPA, che fa parte della coalizione che sostiene l'allora candidato del centrodestra alla provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, eletto il 6 giugno con il 55,7 per cento delle preferenze;

nel 2010 ci sono le elezioni regionali in Campania e la dottoressa S.C. si candida nella lista dello stesso MPA-Movimento per le autonomie, ma non viene eletta. Rimane assegnata all'Assessorato al personale. Tuttavia da decreto del presidente n. 122 del 18 giugno 2010 (acquisito in base alla legge n. 241 del 1990, PSA202100027928 del 13 aprile 2021) si evince che il trattamento economico da *part time* dal 30 per cento passa al 50 per cento demandando alle risorse umane il trattamento giuridico della stessa, inviata per volontà del presidente presso l'Assessorato al patrimonio a largo Pioppi, ove vi era il massimo delle deleghe, dove è rimasta per diverso tempo senza ordine di servizio fino al 23 marzo 2011, e contestualmente presso la Direzione dei musei (benché, almeno nell'atto ufficiale del trattamento giuridico di Tedesco Reg. Cert. n. 11, risultasse assegnata sempre all'Assessorato delle risorse umane). Il 23 marzo 2011, la dottoressa C. viene assegnata presso la Direzione del settore musei e biblioteche. In particolare, con profilo pro-

fessionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica C1, sotto ordine di servizio la dottoressa C. viene assegnata al Patrimonio museale e gestione amministrativa;

il 21 ottobre 2011, con il medesimo profilo professionale, la dottoressa C. viene preposta sotto ordine di servizio al Patrimonio museale e gestione amministrativa, dalla Provincia di Salerno-settore Musei e biblioteche (prot. int. n. 46889), in cui la stessa in qualità di "istruttore amministrativo cat. C part-time a tempo determinato", si occupa in particolare di "comunicazione" e di "curare i rapporti istituzionali sul territorio", ma anche di "provvedere all'istruttoria di atti amministrativi, determinazioni dirigenziali e deliberazioni". Le viene assegnata, inoltre, sempre dal settore di competenza, la scrivania elettronica per istruire e firmare le citate determinazioni dirigenziali in formato digitale. Da questa data, quindi, passa da dipendente ex art. 90 decreto legislativo n. 267 del 2000 a gestionale-amministrativo, e viene assegnata alle dipendenze del funzionario P.V., nominata per l'occasione responsabile del servizio Fruizione del patrimonio museale e gestione amministrativa. La dottoressa C. ricopre l'incarico gestionale fino al 16 giugno 2014;

il cambio di mansione è riscontrabile anche da due determinazioni dirigenziali acquisite dalla stessa C. con la legge n. 241 del 1990 inviate dall'URP dell'ente Provincia di Salerno: la determinazione n. 156 del 26 ottobre 2012 e la n. 17 dell'11 febbraio 2013, acquisite tramite legge n. 241 del 1990, avente come protocollo PSA202100026291 del 7 aprile 2021;

considerato che:

in base al decreto legislativo n. 267 del 2000 e in particolare al dispositivo dell'art. 90, si può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Infine (comma 3-bis dell'art. 90), "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale";

per 36 mesi (dal 23 marzo 2011 al 16 giugno 2014) la dottoressa C., con un ordine di servizio formale, ha svolto attività di natura amministrativa-gestionale preclusa a chi è stato assunto a tempo determinato con l'articolo 90 del testo unico, come specifica il comma 3-bis citato;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa C. avrebbe richiesto più volte all'ente Provincia di Salerno di aggiornare il proprio fascicolo personale negli uffici in cui ha prestato servizio e le attività svolte interne ed esterne (in quanto non risultano stranamente agli atti, se non qualche encomio che ne attesti l'attività) riguardante la posizione lavorativa dal 2009 al 2014. L'ente non ha mai fornito la

suddetta tracciabilità, nonostante le reiterate richieste di reinserimento dei dati;

la dottoressa C. ha fatto istanza di essere stabilizzata in quanto, per 36 mesi, ha svolto le descritte mansioni amministrativo-gestionali anziché quelle proprie della diretta collaborazione. In base all'articolo 20 del "decreto Madia" (decreto legislativo n. 165 del 2001), la dottoressa C. ha dunque diritto alla stabilizzazione in quanto ha maturato, al 31 dicembre 2017 alle dipendenze di un'amministrazione, almeno 3 anni continuativi di servizio di natura gestionale. Peraltro, come ribadito dal recentissimo decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021), le amministrazioni possono avviare le procedure di stabilizzazione, ai sensi del decreto Madia fino al 31 dicembre 2022, di tutti i precari delle amministrazioni, ivi compresi quindi i dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali, che abbiano un'anzianità di servizio di 36 mesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché l'ente Provincia di Salerno aggiorni, come più volte richiesto, il fascicolo personale della signora C. dal 2009 al 2014, affinché vi sia la tracciabilità del lavoro effettivamente svolto presso l'ente, cioè gli uffici dove è stato prestato servizio e le attività svolte;

se intendano attivarsi per verificare eventuali irregolarità nell'applicazione del testo unico da parte di chi nel 2011, al momento dell'ordine di servizio con la conseguente modifica di mansione impartito alla dottoressa C., era responsabile dell'organizzazione del personale dell'ente;

se vogliano attivarsi affinché sia chiarito se gli attuali responsabili dell'ente siano tenuti all'applicazione del "decreto Madia" nel senso della stabilizzazione della dipendente.

(4-06317)

25 Novembre 2021

LANNUTTI, ANGRISANI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il decreto-legge n. 146 del 2021 (decreto fiscale) ha portato alla proroga delle sospensioni delle cartelle esattoriali, della "rottamazione ter" e saldo e stralcio, misure che avrebbero dovuto portare respiro ai cittadini, in particolare a quelli più colpiti dalla crisi dovuta all'epidemia da COVID-19, ma che si rivelerà un ulteriore danno ai portafogli degli italiani. La proroga terminerà, infatti, il 30 novembre 2021;

i cittadini che non vorranno perdere i benefici delle definizioni agevolate dovranno versare entro il 30 novembre le rate non versate per la "rottamazione ter" e saldo e stralcio, con un ritardo tollerato di soli 5 giorni;

considerato che:

questa scadenza purtroppo è solamente la prima delle numerose di novembre. I cittadini, infatti, dovranno anche versare: acconto per l'anno

2021 IRPEF in unica soluzione o come seconda rata, o come sesta rata per i privati che hanno scelto la rateizzazione di saldo e acconto; acconto per l'anno 2021 IRES come seconda o unica rata; acconto per il 2021 della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca"; versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre del 2021 in unica soluzione;

in un momento così difficile per il nostro Paese non è possibile pretendere che i cittadini paghino entro queste scadenze, soprattutto in vista dell'aumento dei prezzi dei beni primari, già cominciato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di doversi urgentemente adoperare per cercare tempestivamente delle soluzioni per evitare un esborso così oneroso ai cittadini;

se ritenga di dover rateizzare in 24 mesi le cartelle in scadenza, a partire da fine marzo 2022, senza sanzioni e con l'applicazione di interessi legali. Una proposta attuabile immediatamente, che porterebbe un po' di respiro ai cittadini, che non sarebbero così costretti ad indebitarsi per pagare le tasse, o peggio, non sarebbero costretti a diventare evasori, perché costretti a scegliere tra fare la spesa e spendere tutto in tasse.

(4-06318)

LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il 16 e 17 novembre 2021 su diversi organi di stampa viene riportata la notizia secondo cui il Presidente francese Emmanuel Macron sarà a Roma giovedì 25 novembre per firmare un accordo, noto nella stampa come "Trattato del Quirinale" con il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi;

tra il 2017 e il 2018, con il Governo Gentiloni, era stata annunciata la volontà di iniziare i tavoli di lavoro per dare vita al trattato, che avrebbe sancito una cooperazione rafforzata italo-francese con il fine di coordinare e far cooperare i due Paesi su vari temi, tra cui le politiche industriali, finanziarie e commerciali, ma anche sui *dossier* sicurezza, politiche comunitarie, Mediterraneo, ambiente, controllo delle armi, iniziative di sviluppo in Africa. Tuttavia, la firma dell'accordo, prevista per il 2018, saltò con la fine della XVII Legislatura e l'ascesa del Governo Conte I. L'*iter* del trattato venne dunque accantonato e, ad oggi, sembrava completamente fermato;

il 19 novembre sul quotidiano "La Verità" è apparso un articolo a firma di Claudio Antonelli dal titolo "Con il Trattato del Quirinale finiremo per dare i fondi del Recovery a Parigi". In esso viene ribadito che il trattato ha l'obiettivo di creare una struttura bilaterale che cristallizzi i rapporti tra

Roma e Parigi indipendentemente dal colore dei futuri governi. Secondo il quotidiano a destare "allarme rosso" vi sarebbero due articoli del trattato, l'art. 2 (Difesa) e l'art. 7 (Spazio). Per quanto riguarda il primo, secondo quanto scritto dal giornalista non risulterebbe che vi sia già stato un coinvolgimento del Ministero della difesa. Ma a destare ancora più allarme sarebbe l'articolo 7, in quanto nei giorni scorsi il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale avrebbe ricevuto una delegazione francese per discuterne. In particolare, sarebbe intenzione del Ministro di delegare all'Ente spaziale europeo (ESA) l'intero pacchetto di investimenti del PNRR, "a fronte di un pagamento minimo per il disturbo di 105 milioni di euro", scrive Antonelli. Questo vorrebbe dire esautorare l'Italia dalle decisioni e dalla gestione di quella parte del piano nazionale di resistenza e resilienza riferita agli investimenti nel settore, esautorando l'Agenzia spaziale italiana (ASI) senza peraltro passare dalla legislazione italiana;

nel testo dell'accordo, a pagina 12, si fa riferimento all'osservazione terrestre e ai sistemi di osservazione. Ebbene, scrive "La Verità", la costellazione dei satelliti dovrà essere equipaggiata da sistemi di *radar* satellitari. La radaristica è sviluppata solo dalla francese "Thales Alenia space", mentre la tecnologia complementare in Italia ancora non esiste. Il progetto dell'osservazione terrestre vale da solo un miliardo di euro. Il rischio dunque è che questo Governo decida di finanziare con il PNRR in gran parte le aziende francesi;

considerato inoltre che:

l'accordo in questione rappresenterebbe un trattato internazionale di natura politica, e dunque, alla luce dell'articolo 80 della Costituzione, richiederebbe una ratifica autorizzata con una legge del Parlamento e controfirmata dal Governo;

il Parlamento è invece attualmente all'oscuro di tale trattato. Il timore è che la Francia abbia mire sull'Italia dovute anche alla sua posizione geografica e alla sua vicinanza all'Africa. Tanto che perfino il COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si è occupato, ad esempio, dell'interesse di soggetti francesi verso le banche italiane,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che l'Italia e la Francia siano in procinto di firmare un trattato di cooperazione rafforzata e come sia possibile che il Parlamento italiano non sia stato informato neanche sommariamente di tale avvenimento, dal momento che il passaggio parlamentare del trattato appare inevitabile vista la sua natura politica;

chi e in base a quale mandato abbia deciso un eventuale affido all'E-SA di una partita così importante per l'Italia, con l'eventuale inserimento di tali accordi nel "Trattato del Quirinale", come è emerso dagli articoli di stampa;

quale sia stato il ruolo svolto, nell'ambito della trattativa sul trattato, dal Governo Gentiloni, e in base a quale mandato.

(4-06319)

25 Novembre 2021

CORTI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

in data 9 giugno 1998 morirono, in località Ospedaletto di Gemona del Friuli, gli alpini Mirco Bergonzin, Andrea Cordori, Roberto Garro e Giovanni Lombardo, tutti in forza al 14° battaglione Alpini "Tolmezzo";

i familiari dei militari, pur convocati dal comando di battaglione per effettuare il riconoscimento, non vennero ammessi né alla visione delle salme, riconosciute invece da personale militare del reparto, né ai funerali militari, svoltisi presso la caserma "Feruglio", sede del battaglione Tolmezzo;

ai familiari, in definitiva, non fu concessa nessuna facoltà di controllare l'identità delle salme, né l'effettuazione della loro ricomposizione e vestizione, e ciò con giustificazioni che parvero già all'epoca pretestuose e non suffragate da alcuna conferma;

i feretri dei militari Mirco Bergonzin e Roberto Garro risultarono inoltre essere stati trasportati verso le città di origine con furgoncini commerciali, ancorché coperti dalla bandiera nazionale italiana, e ciò a dispetto delle circostanze della loro scomparsa, e per di più a cura di una ditta, la "Amadeus" di Osoppo, di cui risultò responsabile persona con precedenti penali, il signor Giuseppe Calabrese, poi arrestato il 9 giugno 2010 per reati connessi al traffico di stupefacenti;

alcuni effetti personali dei militari deceduti furono inviati in località diverse rispetto a quelle di origine, accrescendo i dubbi ed i sospetti circa la reale identità delle salme restituite alle famiglie, poi fugati, almeno relativamente a Roberto Garro, con la riesumazione della salma, ottenuta nel 2000 in seguito alla presentazione di numerose istanze;

è stato avanzato il sospetto che i quattro militi non siano morti in un normale incidente d'auto, ma siano invece rimasti vittime dell'esplosione di un ordigno che avrebbe distrutto l'autoveicolo sul quale viaggiavano;

è forte tra i familiari superstiti la sensazione che i quattro alpini deceduti fossero stati a conoscenza di notizie compromettenti per la reputazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni di mantenimento della pace nei Balcani, forse in quanto testimoni del loro coinvolgimento nel traffico di droga;

sull'incidente di cui rimasero vittime gli alpini Bergonzin, Cordori, Garro e Lombardo non sono state apparentemente promosse inchieste, né dalla magistratura militare, né da quella civile;

nel mese di agosto 2018 il Ministro *pro tempore* della difesa, in un colloquio tramite il *social network* "Facebook", aveva assicurato che sarebbe stata condotta una nuova indagine circa la morte dei quattro alpini,

si chiede di sapere se, in assenza di iniziative intraprese dalla magistratura militare e da quella civile, sia stata aperta almeno dal Ministero della difesa un'inchiesta interna sulle circostanze che portarono alla morte dei

quattro alpini il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli, apparentemente a causa di un incidente automobilistico.

(4-06320)

MANTOVANI, DONNO, TRENTACOSTE, PESCO, CROATTI, VANIN, MONTEVECCHI, PRESUTTO, RICCIARDI, CIOFFI, LOREFI-CE - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

secondo un comunicato stampa del 20 novembre 2021 pubblicato sul sito dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, migliaia di certificazioni "green pass", apparentemente autentiche, sarebbero disponibili on line all'interno di una nota piattaforma di file sharing e scaricabili da chiunque, con il serio rischio che possano essere manipolate o commercializzate:

vista la gravità e la pericolosità di questa illecita diffusione di dati personali particolarmente delicati, il Garante ha avviato d'urgenza un'indagine per accertare le modalità con le quali questi dati siano finiti in rete e ha dato mandato al nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di acquisire gli archivi *on line* e accertarne la provenienza:

il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute che avrebbe dovuto notificare all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la compromissione della banca dati;

considerato che:

a parere degli interroganti, se accertata, tale compromissione comporterebbe la diffusione non autorizzata di informazioni riservate e di dati sensibili;

formare un *database* senza una corretta gestione della sicurezza comporta un elevato rischio di *data breach*;

considerato altresì che:

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, che ha reso obbligatorio il possesso del *green pass* per i lavoratori pubblici e privati, ha previsto anche la consegna del certificato verde al datore di lavoro, in modo da evitare la sua verifica giornaliera;

in merito a tale disposizione, il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che la conservazione dei certificati da parte del datore di lavoro implica l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la valutazione in merito; se, e attraverso quali sistemi, il Ministro della salute stia garantendo il trattamento in sicurezza dei dati dei cittadini, attualmente gestiti in questa emergenza sanitaria;

se siano previsti o in corso di esecuzione controlli per verificare quali misure tecniche e organizzative siano state adottate per la corretta conservazione delle certificazioni consegnate dal lavoratore al datore di lavoro privato e pubblico, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 127 del 2021;

se e quali opportune iniziative si stiano mettendo in atto per evitare il rischio che dati e informazioni dei cittadini vengano utilizzati per finalità diverse da quelle previste con l'adozione del *green pass*.

(4-06321)

GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nei giorni scorsi è stata riportata dalle cronache nazionali la vicenda di una donna marocchina residente in Italia che ha denunciato il marito con le seguenti accuse: "Mio marito in Italia mi imponeva il velo integrale e mi chiudeva in casa portandosi via le chiavi (...) Mi picchiava, mi offendeva, mi minacciava (...) Diceva che non ero buona a niente (...) Poi mi ha portato in Marocco con i nostri tre bambini per restare lì solo 40 giorni e invece mi ha preso tutti documenti, lasciandomi a casa di mia madre per poi mandarmi la carta di divorzio";

in merito a questa denuncia il pubblico ministero di Perugia Franco Bettini, che si occupava della vicenda, ha ritenuto di doverla archiviare in quanto, secondo lui, questi comportamenti del marito rientrerebbero "nel quadro culturale dei soggetti interessati";

di fronte a questa assurda attenuante si è sollevata una polemica in tutto il Paese tanto che il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha affermato: "Premesso che non ero a conoscenza della vicenda, ritengo che non sia assolutamente condivisibile la posizione per la quale imporre il velo integrale sia un'idea culturalmente accettabile. Cioè questa non può essere considerata la voce della procura";

l'interrogante ritiene gravissima la decisione del pubblico ministero, soprattutto in un momento in cui in tutto il mondo si lotta per i diritti delle donne e in cui in Italia, malgrado le leggi varate in questo senso, si assiste, anche in questi giorni, a fatti violenti di cronaca agghiaccianti ai danni delle donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di dover disporre subito dei propri poteri ispettivi di legge per far luce sul caso e valutare il funzionamento degli uffici coinvolti, anche a fini disciplinari.

(4-06322)

BONGIORNO, ALESSANDRINI, CASOLATI, LUNESU, FRE-GOLENT, FAGGI, SAPONARA, CANTÙ, FERRERO, MARIN, PER-GREFFI, PIROVANO, PIZZOL, RICCARDI, RIVOLTA, SUDANO, TE-STOR, SALVINI Matteo, ROMEO, VALLARDI, URRARO, DORIA, PI-SANI Pietro, BRIZIARELLI, LUCIDI, IWOBI, OSTELLARI, DE VEC-CHIS, ZULIANI, PIANASSO, RIPAMONTI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Premesso che:

la legge n. 69 del 2019, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", chiamata anche "codice rosso", individua un catalogo di reati attraverso i quali si consuma la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. La legge n. 69, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

in particolare interviene sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, e che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;

introduce il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria;

prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati; introduce nel codice penale il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio:

incrementa di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo l'aumento delle pene;

prevede per l'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province;

inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale:

modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico);

nonostante le importanti misure contenute nella legge "codice rosso" i mezzi di stampa e tutti i *mass media* oramai quasi quotidianamente forniscono quello che sembra un bollettino di guerra, donne, madri e propri figli uccisi da mariti, compagni, padri; il fenomeno dei femminicidi sembra non avere fine se non addirittura una vera e propria recrudescenza;

il buon lavoro del legislatore che ha saputo predisporre un complesso di norme come quelle denominate "codice rosso" per il contrasto al fenomeno dei femminicidi si presenta nei fatti ancora poco efficace per una mancata piena, o comunque inadeguata, applicazione dei dispositivi introdotti,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare affinché la legge n. 69 del 2019, detta "codice rosso", trovi concreta applicazione in tutte le sue previsioni.

(4-06323)

SANTANGELO, LANZI, PAVANELLI - *Al Ministro per la pubbli- ca amministrazione*. - Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2015 ha novellato la disciplina della carta d'identità recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) prevedendo l'introduzione della nuova carta d'identità elettronica, nonché la centralizzazione del circuito di emissione del documento;

il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 ha dato attuazione alla novella, dettando le norme regolatorie del processo di produzione del documento;

la disciplina è stata ulteriormente modificata con decreto del Ministro dell'interno 31 gennaio 2019 al fine di adeguarla alla normativa dello stato civile. Più nel dettaglio, nel prospetto della carta di identità elettronica valida per l'espatrio, rilasciata ad un minore di età inferiore a 14 anni, e nel relativo modulo di richiesta, la parola "genitori" è stata sostituita dalle parole "padre" e "madre";

relativamente a quest'ultimo intervento riformatore, il Garante per la protezione dei dati personali aveva eccepito che l'applicazione delle nuove disposizioni avrebbe comportato notevoli criticità in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori nei casi nei quali i soggetti esercenti la respon-

sabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, come espressamente introdotto dalla novella, e aveva pertanto rappresentato la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Posizione successivamente espressa formalmente con propria nota del 12 settembre 2020;

a seguito di tali considerazioni del Garante, in data 15 ottobre 2020, veniva proposta un'ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, finalizzata a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori" in sostituzione di "padre" e "madre", con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo e per superare le problematiche applicative segnalate;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti, il nuovo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2015, ha ottenuto il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Tuttavia, proprio con riferimento a quest'ultimo, vi sarebbe stato un ripensamento sul concerto inizialmente prestato, che ha comportato il conseguente arresto dell'ulteriore corso del provvedimento;

considerato infine che:

l'indicazione del sesso dei genitori nel documento d'identità dei propri figli minori ha come possibile conseguenza che ad uno dei due genitori viene attribuito un genere errato;

è evidente la lesione dei propri diritti subita da numerose famiglie omogenitoriali, che riveste anche rilievo pratico, laddove questa assuma i contorni del falso in atto pubblico, nonché in altre vicende della quotidianità, come, in via meramente esemplificativa, nel caso dei controlli sulle carte d'identità in aeroporto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto;

quali siano le ragioni della mancata conferma del concerto inizialmente espresso dal Ministro in indirizzo e dunque della mancata condivisione del nuovo schema di decreto ministeriale volto a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori" in sostituzione di "padre" e "madre" con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo citato e di superare le problematiche applicative segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali.

(4-06324)

SANTANGELO, LANZI, PIRRO, PAVANELLI, RUSSO, DONNO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la disciplina della carta d'identità, recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), è stata novellata dal decreto-legge n. 78 del 2015, che ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica, prevedendo la centralizzazione del circuito di emissione del documento. A tale disposizione è stata data attuazione tramite il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, che ha dettato le norme regolatorie del processo di produzione del documento, prevedendo una fase di ricezione e registrazione presso i Comuni delle richieste di carta d'identità elettronica avanzate dai cittadini e un'altra, successiva, di inoltro dei dati anagrafici registrati in sede locale e certificati dal Ministero stesso al sito centrale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione e la consegna del documento;

con decreto del Ministro dell'interno 31 gennaio 2019 sono state introdotte talune modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2015 e ai relativi allegati, per adeguarlo alla normativa dello stato civile. Più nel dettaglio, nel prospetto della carta di identità elettronica valida per l'espatrio, rilasciata ad un minore di età inferiore a 14 anni, e nel relativo modulo di richiesta, la parola "genitori" è stata sostituita dalle parole "padre" e "madre";

la modifica ha recato nocumento a numerose famiglie omogenitoriali, che ritrovavano all'interno della carta d'identità dei propri figli riconosciuti con sentenza definitiva la dicitura "padre" e "madre" con la conseguenza che ad uno dei due genitori dello stesso sesso veniva attribuito un genere errato;

al netto dei risvolti etici, la fattispecie è in grado di rappresentare un falso in atto pubblico, dal momento che nel documento di identità del minore risulta presente un'errata indicazione di uno *status*. A questo si aggiungono anche diverse problematiche di natura pratica, come, in via meramente esemplificativa, nel caso dei controlli sulle carte d'identità in aeroporto;

considerato che:

come appreso dal Ministro in indirizzo in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02004 nella seduta del 13 gennaio 2021 della Camera dei deputati, a seguito del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali aveva eccepito che l'applicazione delle nuove disposizioni avrebbe comportato notevoli criticità in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, come espressamente introdotto dalla novella, e aveva pertanto rappresentato la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali;

successivamente, il Garante aveva ribadito, con propria nota del 12 settembre 2020, tali considerazioni e, di conseguenza, il 15 ottobre 2020 veniva proposta un'ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, finalizzata a ripristinare, nella disciplina di emissione della carta di identità elettronica, la parola "genitori", in sostituzione di "padre" e "madre", con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal

citato regolamento europeo e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante;

risulta tuttavia agli interroganti che il nuovo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2015, dopo avere ottenuto il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione sia tuttora in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, a seguito del quale sarà sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'*iter* attuativo del nuovo schema di decreto ministeriale che reintrodurrebbe la parola "genitori", in sostituzione di "padre" e "madre", con l'intento di garantire conformità al quadro normativo introdotto dal predetto regolamento europeo, superando le problematiche applicative segnalate dal Garante.

(4-06325)

LANNUTTI, ANGRISANI, ORTIS - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'INPGI è l'istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani ed è stato privatizzato con il decreto legislativo n. 509 del 1994. Tra tutte le casse professionali è l'unico sostitutivo dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria). Dal 1951, con l'entrata in vigore della "legge Rubinacci" (legge n. 1564 del 1951), l'INPGI ha infatti garantito le prestazioni assistenziali (dal 1981 gli ammortizzatori sociali) e previdenziali dei giornalisti, pur essendo indipendente dall'INPS. E, anche dopo la privatizzazione del 1995, la sua gestione principale ha svolto tutte le funzioni proprie dell'INPS per i giornalisti dipendenti;

da molto tempo l'INPGI si trova in lenta, graduale ed inesorabile agonia, anche a causa dello svuotamento dalle redazioni di giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa, per effetto di prepensionamenti, susseguitisi a catena soprattutto dal 2009 in poi, con conseguente drastica riduzione dei lavoratori subordinati, assunti a tempo indeterminato, che da tempo sono stati sostituiti da giornalisti lavoratori autonomi con versamento di contributi nelle casse dell'INPGI 2. Ente che registra, invece, un *boom* di iscritti e con casse piene;

per tamponare le perdite, a partire dal 2013, l'INPGI ha progressivamente trasferito la proprietà dei suoi immobili al fondo immobiliare "Giovanni Amendola", di cui l'INPGI è l'unico azionista. E dal 2017 vi è in atto un processo di dismissione del patrimonio immobiliare. Il prezzo di vendita degli appartamenti, come previsto dal regolamento del fondo, è fissato dalla Sgr Investire, che gestisce il fondo immobiliare. Possono manifestare il proprio interesse all'acquisto di unità immobiliari i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti alla gestione principale dell'INPGI, in attività di servizio o titolari di pensione diretta INPGI, nonché i loro superstiti titolari di pensione di reversibilità INPGI; i giornalisti praticanti iscritti alla gestione principale

dell'INPGI; i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che svolgono attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPGI; i dipendenti dell'INPGI. Peraltro, "l'appartenenza alle categorie sopra indicate costituisce titolo di precedenza di una categoria rispetto ad un'altra, secondo l'ordine sopra indicato";

considerato che, per quanto consta agli interroganti:

il sottosegretario di area leghista per l'economia e le finanze avvocato Federico Freni è diventato nel 2013 titolare di un contratto di affitto di un immobile di proprietà dell'INPGI situato in una palazzina con 22 appartamenti, costruita nel 1953 in una strada privata del lussuoso quartiere romano dei Parioli, a pochi metri da piazza delle Muse. Nel 2018 Freni avrebbe acquistato l'appartamento a poco più di 700.000 euro, una cifra decisamente ridotta rispetto al prezzo di mercato, in quanto ha usufruito dello sconto del 25 per cento applicato alle categorie citate per l'acquisto di immobili INPGI;

nel 2014 l'avvocato Freni ha cominciato a collaborare con l'Istituto di previdenza dei giornalisti, diventando consulente dell'ente, che è suo padrone di casa. Nel 2017 Freni riceve dall'ente l'incarico di rappresentarlo in giudizio di fronte ai ricorsi di giornalisti pensionati contro il contributo triennale di solidarietà sulle pensioni. Nel 2018 il TAR del Lazio respinge il ricorso dei giornalisti. La causa prosegue in appello al Consiglio di Stato, che nel 2019 conferma la sentenza del TAR e rigetta i ricorsi. L'avvocato inquilino Freni incassa per questa causa una parcella di 80.000 euro dal cliente padrone di casa. L'avvocato Freni, divenuto nel 2018 proprietario dell'appartamento ex INPGI, ha continuato ad essere avvocato consulente dell'istituto di previdenza;

nella trasmissione di La7 "Piazza pulita" andata in onda l'11 novembre 2021, in un servizio dedicato al sottosegretario Freni, si sostiene che prima della vendita dell'appartamento all'avvocato Freni, l'INPGI ha provveduto a fare il cappotto termico al palazzo, spendendo una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Non solo: è stato mostrato il contratto di acquisto e all'articolo 12 sotto la voce "Spese" vi era un provvedimento insolito e inspiegabile per un atto di compravendita: "Le spese del presente atto sono a carico della parte venditrice". Dunque le spese, che per un appartamento con quelle stesse identiche caratteristiche si aggirano intorno ai 10.000 euro tra imposte e spese notarili, sono a carico dell'INPGI e non di chi acquista la casa. Si tratta di un precedente che potrebbe arrecare non pochi danni al fondo Giovanni Amendola se da questo momento in poi tutti gli acquirenti del patrimonio immobiliare INPGI chiedessero lo stesso insolito trattamento, o se gli acquirenti passati avanzassero la richiesta di restituzione delle spese affrontate per l'atto di compravendita,

si chiede di sapere:

se sia ravvisabile un conflitto di interessi anche nella vicenda dell'investimento INPGI, di cui Freni è consulente legale, nella società 4AIM, visto che l'istituto previdenziale, a giudizio degli interroganti malconcio, ha investito ben 4 milioni di euro nella società;

se si intenda fare chiarezza riguardo alla compravendita dell'appartamento di pregio al sottosegretario Freni da parte del fondo Giovanni Amendola e, in particolare, come sia stato possibile per l'INPGI accollarsi anche le spese per le imposte e per l'atto notarile, che rappresenta un pericoloso precedente per le precarie casse dell'ente, considerando le perdite di oltre 240 milioni di euro all'anno conseguite dall'Istituto, che da luglio 2022 dovrebbe passare all'INPS.

(4-06326)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02954 del senatore Stefano ed altri, sul possesso ed esibizione del *green pass* per i lavoratori e datori di lavoro;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02953 della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nel comune di Caserta.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06290 del senatore Barbaro.